



ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio

visti:

- la Legge organica comunale (LOC);
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- il Regolamento organico comunale di Cadenazzo;

richiamati:

- gli artt. 107, 109 e 192 LOC;
- gli art. 23 e 24 RALOC;
- gli artt. 93, 95, 96 e 98 del Regolamento organico comunale di Cadenazzo;

ordina

1. Scopo:

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

2. Principio:

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Cadenazzo è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea. Sono escluse dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti ed ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso di inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

3. Contravvenzioni:

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.00 a fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

4. Provvedimenti:

Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

5. Entrata in vigore:


La presente ordinanza entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindici giorni e meglio dal 14 maggio 2012 al 28 maggio 2012.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 380 del 24.04.2012.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
	
Flavio Petraglio	Gianpietro Lucca

Cadenazzo, 10 maggio 2012